Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Sabato, 30 aprile 1927 - ANNO V — **Numero 100**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti, domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CARTA DEL LAVORO

La sera del 21 aprile 1927, sotto la presidenza di S. E. il Capo del Governo e Duce del Fascismo, si è riunito a Palazzo Chigi il Gran Consiglio fascista. Erano presenti, oltre a tutti i membri del Gran Consiglio, anche i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Gran Consiglio ha adottato il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Il Gran Consiglio, approvando il seguente testo della « Carta del Lavoro »

esprime il voto

che il Governo, per iniziativa del suo Capo, Ministro per le corporazioni, di concerto cogli altri Ministri interessati, predisponga i provvedimenti di legge necessari a promulgare i principî oggi affermati in via di svolgimento dalla legislazione fascista sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e sull'organizzazione corporativa dello Stato e

delibera

che entro il corrente anno 1927 vengano conclusi, rinnovati o modificati i contratti collettivi di lavoro, in base alle clausole contenute nella presente « Carta », e che la durata dei contratti debba essere tale da consentire alle imprese la possibilità di un ampio margine di tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione finanziaria e alle difficoltà della concorrenza internazionale.

Nel momento poi di promulgare questa Carta, che è un documento fondamentale della Rivoluzione fascista, in quanto stabilisce i doveri e i diritti di tutte le forze della produzione

ritiene

opportuno di richiamare su di essa l'attenzione di tutto il popolo italiano e di quanti nel mondo si occupano dei problemi sociali contemporanei

poichè

con questo suo atto di volontà e di fede il Regime delle Camicie Nere dimostra che le forze della produzione sono conciliabili fra di loro e che solo a questa condizione esse sono feconde.

Il Regime fascista dimostra, inoltre, che esso, al di fuori, al di sopra e in antitesi alle rovinose e assurde demagogie socialistiche oramai dovunque fallite, screditate e impotenti, tende ad elevare il livello morale e materiale delle classi più numerose della società nazionale, consapevolmente entrate di diritto e di fatto nell'orbita dello Stato fascista.

TESTO DELLA CARTA DEL LAVORO

Dello Stato corporativo e della sua organizzazione.

I.

La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II.

Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III.

L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito: di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV.

Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i varî fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V.

La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro.

VI.

Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

VII.

Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.

L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII.

Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

IX.

L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X.

Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.

La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

Del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro.

XI.

Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

XII.

L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.

La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII.

I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

XIV.

La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV.

Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

XVI.

Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII.

Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

XVIII.

Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M. V. S. N. non è causa di licenziamento.

XIX.

Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.

XX.

Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI.

Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

Degli uffici di collocamento.

XXII.

Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII.

Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.

XXIV.

Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV.

Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

Della previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione.

XXVI.

La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

XXVII.

Lo Stato fascista si propone:

1° il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;

2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;

3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;

4° il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

5° l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.

XXVIII.

E' còmpito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

XXIX.

L'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

XXX.

L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.

Il presente testo è stato firmato dal Capo del Governo, dai Ministri e Sottosegretari di Stato intervenuti, dai membri della Direzione del Partito, dagli altri membri del Gran Consiglio e dai presidenti delle Confederazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XIV Mostra d'arte, in Bagni di Montecatini.

Con decreto 10 aprile 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1927, reg. n. 5 Finanze, fol. 123, a Società Regie terme di Bagni di Montecatini è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la XIV Mostra d'arte che avrà luogo a Bagni di Montecatini dal giugno al settembre 1927.

VIII Esposizione internazionale canina, in Milano.

Con decreto 13 aprile 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1927, reg. n. 5 Finanze, fol. 124, Kennel Club italiano con sede in Milano è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, l'VIII Esposizione internazionale canina che avrà luogo a Milano dal 21 al aprile 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 859.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 570.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2052, che approva le disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2052, che approva le disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sopprimendo l'ultima parte del 2° capoverso dell'art. 1: « e sarà applicabile a tutto il personale in servizio presso la Cassa nazionale al 1° giugno 1926 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 860.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 572.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 861.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 571.

Delega al Governo del Re per emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, integrando, modificando o sopprimendo le disposizioni attualmente vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 862.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 578.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore delle Provincie meridionali e delle Isole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle Provincie meridionali e delle Isole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 863.

LEGGE 10 aprile 1927, n. 579.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 aprile 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 864.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 583.

Soppressione del Corpo dei piloti pratici del porto di Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno, approvato col R. decreto 29 aprile 1926, n. 778;
Udito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Corpo dei piloti pratici del porto di Gallipoli è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 166. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 865.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 581.

Istituzione del posto di direttore del Museo coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive variazioni;
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Ritenuto necessario dare un'efficace direzione all'azione generale di propaganda dei valori delle nostre Colonie;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella n. 26 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono soppressi i seguenti posti:

Ruolo degli interpreti traduttori:

Un posto di grado 9° gruppo *B* - Interpreti traduttori di 1ª classe.

Un posto di grado 10° gruppo *B* - Interpreti traduttori di 2ª classe.

Art. 2.

Nell'elenco del personale con cariche speciali della tabella n. 25 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto un posto di « direttore del Museo coloniale » di grado 6°, gruppo *A*.

Art. 3.

Il direttore del Museo coloniale è nominato con decreto del Ministro per le colonie fra i funzionari di grado non inferiore al 7° del ruolo amministrativo coloniale.

Art. 4.

Il Ministro per le colonie è autorizzato ad avvalersi delle norme già stabilite dall'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per ricoprire i posti che si renderanno vacanti nel ruolo amministrativo coloniale in dipendenza della attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 164. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 866.

REGIO DECRETO 10 aprile 1927, n. 580.

Ordinamento dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 652;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica comprende:

a) una segreteria retta da un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica;

b) 1° reparto operazioni retto da un ufficiale generale o colonnello dell'Arma aeronautica;

c) 2° reparto ordinamento e mobilitazione retto da un ufficiale generale o colonnello dell'Arma aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 163. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 867.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 582.

Proroga dei termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541;
Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il periodo in cui i pomodori freschi e l'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel

Regno a regime di favore stabilito dal R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, è modificato come segue:

« Pomodori freschi dal 1° ottobre al 31 maggio;

« Uva fresca da tavola dal 1° gennaio al 20 agosto ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 165. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 868.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 588.

Variazioni compensative nel bilancio del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1926-27;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. n. 497 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito, ecc. . .	L.	154,000,000
Cap. n. 498 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina, ecc. . .	»	1,800,000
Cap. n. 501 - Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari ed a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove Provincie, ecc.	»	18,000,000
In totale . . .	L.	173,800,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 822 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti e consumi, ecc. .	L.	173,800,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 169. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 869.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 586.

Maggiori assegnazioni ai bilanci delle Finanze e dei Lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1926, n. 997, e 25 giugno 1926, n. 1065;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e di quello del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Stato di previsione del Ministero delle finanze.

Cap. n. 43 - Personale della Consulta Araldica	L.	1,000
Cap. n. 70 - Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze	»	1,000,000
Cap. n. 135 - Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	»	300,000
Cap. n. 168 - Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali	»	1,000
Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	20,000,000
Cap. n. 245 - Personale degli ispettori superiori delle dogane, ecc.	»	41,000
Cap. n. 253 - Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione . . .	»	150,000
Totale . . .	L.	21,493,000

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 1 - Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc.	L.	500,000
Cap. n. 4 - Genio civile - Personale di ruolo, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 12-*quater* - Ufficiali idraulici e di bonifica, ecc.	»	500,000
Totale	L.	3,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 167. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 870.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 589.
Limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e da quello della marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, ed il R. decreto 19 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare la procedura per l'applicazione dei contratti da stipularsi dall'Amministrazione della guerra, quando le condizioni di aggiudicazione siano conformi a capitolati di appalto approvati con decreti Ministeriali, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I contratti da stipularsi dall'Amministrazione della guerra e dall'Amministrazione della marina in base a capitolati d'oneri già approvati con decreti Ministeriali, sentito il parere del Consiglio di Stato, debbono essere preventivamente sottoposti all'esame dello stesso Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 1,000,000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
L. 500,000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
L. 250,000, se da concludersi per trattativa privata.

Restano ferme le più ampie facoltà previste dalla legge 17 luglio 1910, n. 511.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 170. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 871.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 591.
Tasse di spedizione e limite di peso e di volume per i pacchi postali urgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di peso dei pacchi postali urgenti è di tre chilogrammi.
Sono applicabili ai pacchi postali urgenti i limiti massimi delle dimensioni in vigore per i pacchi non urgenti secondo che siano non ingombranti od ingombranti.

Art. 2.

Le tasse di spedizione dei pacchi postali urgenti, ivi compreso il recapito per espresso, sono:

Pacchi non ingombranti:
fino al peso di 1 Kg., L. 8;
da oltre 1 Kg. fino a 3 Kg., L. 16.

Pacchi ingrombranti:
fino al peso di 1 Kg., L. 12;
da oltre 1 Kg. fino a 3 Kg., L. 24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 174. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 872.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 590.

Autorizzazione di spese per il Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di autorizzare una maggiore assegnazione per spese varie nelle Colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere a spese varie nelle Colonie, è autorizzata l'assegnazione di L. 35,920,000 da inscrivere nel bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento della somma di L. 4,000,000 dall'avanzo accertato al 30 giugno 1926 nel bilancio della Tripolitania, per destinarla a spese varie occorrenti per quella Colonia.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dalle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 171. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 873.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 575.

Scioglimento del Consorzio delle cooperative pugliesi con sede in Bari e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 594, con il quale il Consorzio fra le cooperative baresi, con sede in Bari, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1040, che modifica lo statuto organico, cambiando anche la denominazione dell'ente in « Consorzio delle cooperative pugliesi con sede in Bari »;
Visti i decreti Ministeriali 14 maggio, 5 settembre e 7 dicembre 1926, che nominano il cav. dott. Vincenzo Damiani Commissario straordinario per la gestione temporanea del predetto Consorzio con il cómpito di provvedere al riordinamento ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi;
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il relativo regolamento approvato con il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;
Vista la relazione in data 20 febbraio 1927 - Anno V - dell'amministratore provvisorio, sulla situazione finanziaria del Consorzio;
Ritenuto che le condizioni finanziarie in cui versa l'ente rendono impossibile il suo riordinamento;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio delle cooperative pugliesi, con sede in Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il rag. La Guardia Giuseppe è nominato liquidatore del Consorzio stesso con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma degli articoli 90 e 91 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Art. 3.

Al detto liquidatore il Consorzio corrisponderà una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 160. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 874.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 576.

Scioglimento dell'Istituto per le case popolari con sede in Salerno e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1103, con il quale l'Istituto per le case popolari, con sede in Salerno, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Visto il rapporto 23 dicembre 1926 dell'Ispettorato del lavoro di Napoli, sul funzionamento del predetto Istituto;

Considerato che l'Istituto per l'insufficienza dei mezzi finanziari non ha possibilità di attuare il proprio programma edilizio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari, con sede in Salerno, è sciolto.

Art. 2.

L'ing. Lorito Domenico è nominato liquidatore dell'Istituto stesso, con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma di legge.

Art. 3.

Il compenso al liquidatore sarà liquidato dal Prefetto di Salerno e farà carico all'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 161. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 875.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 524.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. M. Dettori », in Tempio.

N. 524. R. decreto 17 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. M. Dettori », in Tempio, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 876.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 520.

Contributo scolastico del comune di Bettona (Perugia).

N. 520. R. decreto 17 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Bettona, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3963.69 col R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato a L. 6963.69, a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 877.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 525.

Erezione in ente morale della Società archeologica comense.

N. 525. R. decreto 17 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società archeologica comense viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 878.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 526.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Bressanone.

N. 526. R. decreto 17 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Bressanone, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 879.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 542.

Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del Lavoro.

N. 542. R. decreto 7 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del Lavoro, eretta in ente morale col R. decreto 26 febbraio 1925, n. 263.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 880.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 543.
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio degli orafi ed argentieri capi d'arte, in Roma.

N. 543. R. decreto 31 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico del Consorzio degli orafi ed argentieri capi d'arte, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1927 - Anno V.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 marzo 1927.
Nomina di due altri membri della Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, « Organizzazione della Nazione per la guerra », che dà incarico al Regio Governo di predisporre apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni del tempo di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 novembre 1926 che istituisce la Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni;

Decreta:

Art. 1.

Il mandato assegnato alla Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Governo sopra citato viene esteso anche per quanto ha tratto alla requisizione del naviglio mercantile.

Art. 2.

Alla Commissione sopra detta, per questo particolare cómpito e solo per esso, vengono aggiunti in qualità di membri:

il capitano di vascello Gambardella Sem, per il Ministero della marina;

il colonnello di porto Gerbi Gino, per il Ministero delle comunicazioni.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1927.
Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono introdotte le seguenti modificazioni:

1° Le voci:

Amianto greggio o asbesto, in pezzi o polvere . . . . 62 — 73 — —
Amianto - fibre. . . . . 49 54 — — —

sono soppresse e sostituite rispettivamente dalle voci:

Amianto greggio o asbesto, in pezzi, in polvere o in filamenti in natura . . . 56 — 67 — —
Amianto - fibre molazzate o cardate. . . 49 54 — — —

2° La voce « fibre di amianto » è sostituita come appresso, ferma restando la classificazione attuale:

« Fibre di amianto molazzate o cardate ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 16 aprile 1927, in Bellagio-Grand Hôtel, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 29 aprile 1927 - Anno V

Francia	73.63	Oro	362.75
Svizzera	362.09	Belgrado	33.10
Londra	91.23	Budapest (pengo)	3.28
Olanda	7.5275	Albania (Franco oro)	364.75
Spagna	331.82	Norvegia	4.85
Belgio	2.6125	Svezia	5.04
Berlino (Marco oro)	4.455	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.65	Danimarca	5.02
Praga	55.85	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	98 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.97	Consolidato 5 %	79.15
Peso argentino carta	7.935	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.60
New York	18.80		
Dollaro Canadese	18.80		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	275311	1,400 —	Solaro *Matilde* fu Giovanni, moglie di Vittorio Desenibus fu Antonio, domt. a Lodi (Milano) vincolata.	Solaro *Rosa-Delfina-Matilde* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % »	184146 184147	350 — 150 —	Schwarz *Eugenia* fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre Thiene Anna-Maria fu Giuseppe ved.ª di Schwarz Ugo, domt. a Firenze. La seconda rendita è con usuf.º vital.º a Thiene Anna-Maria fu Giuseppe, ved.ª di Schwarz Ugo, domt. a Firenze.	Schwarz *Eugenio* fu Ugo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf.º vital.º come contro.
3.50 %	599304	850 —	Bascolo *Giuseppina* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Vico Equense (Napoli).	Bascolo *Maria-Giuseppa* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	806677	2,247 —	Bascolo *Giuseppina* di Vincenzo, nubile, domt. a Vico Equense (Napoli).	Bascolo *Maria-Giuseppa* di Vincenzo, nubile, domt. come contro.
Cons. 5 %	309393	5,000 —	*Vinacchia* Carmela di Gennaro, moglie di Casandrino Giuseppe-Cataldo fu Biagio, domt. a Napoli.	*Vinaccia* Carmela di Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	261078	370 —	Mori Giuseppina fu Ettore, *minore sotto la p. p. della madre Di Genito Giulia fu Domenico ved.ª Mori,* domt. a Firenze, con usuf.º a Di Genito Giulia ecc.	Mori Giuseppina fu Ettore, *nubile,* domt. a Firenze, con usuf.º come contro.
P. N. 5 %	26585	100 —	Festa *Adele* fu Abramo, minore sotto la tutela di Bertella Francesco fu Francesco, domt. a Gargnano (Brescia).	Festa *Prudente-Adele* fu Abramo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % vecchio	925848 (N. 200286 del Cons. 3.50 %)	385 —	Kehren Giuseppe del vivente *Luigi,* minore sotto la p. p. del padre, domt. a Parigi, con usuf.º vital.º a Fournier *Luigia* fu Gabriele, ved.ª Kehren Francesco Giuseppe, domt. a Torino.	Kehren *Luigi-Giuseppe* del vivente *Francesco-Luigi,* minore ecc. come contro, con usuf.º vital.º a Fournier *Luisa-Maria* fu Gabriele, ved.ª ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1439	Cap. 33,000 —	Schinca Maria-Bartolomea fu *Domenico,* ved.ª di Borniolì Leone, interdetta sotto la tutela di Chiapparo Alfredo fu Antonio.	Schinca Maria-Bartolomea fu *Bartolomeo,* ved.ª di Borniolo Leone, interdetta sotto la tutela di Chiapparo Alfredo fu Antonio.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	736 737 738	Cap. 5,000 — » 5,000 — » 5,000 —	Rimassa Eitel di Fortunato Rimassa Fert di Fortunato Rimassa Iris di Fortunato	Rimassa Eitel, Rimassa Fert, Rimassa Iris, } di Fortunato, *minori sotto la patria potestà del padre.*
Cons. 5 %	309193	200 —	Amigo *Fanny* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sestri Ponente (Genova).	Amigo *Francesca-Luigia* di Michele, minore ecc. come contro.
»	159291	410 —	*Piovano* Raffaele di Giovanni, domt. a Genova, con usuf.º vital.º a *Piovano* Giovanni fu Giovanni, domt. a Genova.	*Piovani* Raffaele di Giovanni, domt. a Genova, con usuf.º vital.º a *Piovani* Giovanni fu Giovanni, domt. a Genova.
»	159292	410 —	*Piovano* Clotilde di Giovanni, nubile, domt. a Genova, con usuf.º vital.º come la precedente.	*Piovani* Clotilde di Giovanni, nubile, domt. a Genova, con usuf.º vital.º come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	349202	105 —	Rainuzzo *Edelmira* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Prato Margherita fu Emanuele, ved.ª di Rainuzzo Giuseppe, domt. a S. Margherita Ligure (Genova).	Rainuzzo *Delmira* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
P. N. 5 %	2566	Cap. 2,000 —	Maiocco *Mario* di Lorenzo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	Maiocco *Francesco-Chiaffredo-Antonio-Maria* di Lorenzo, minore ecc. come contro.
3.50%	528794	1,449 —	Intestate come la precedente. Le due ultime rendite sono con usuf.° vital.° a Maiocco Lorenzo di Antonio, domt. a Torino.	Intestate come la precedente. Le due ultime rendite sono con usuf.° vital.° come contro.
»	566138	206.50		
»	528795	476 —		
»	566137	66.50		
»	323370	70 —	Cappa Carlo e Cappa Luigi di Adolfo, domt. a Milano.	Cappa Carlo e Cappa Luigi di Adolfo, *minori sotto la p. p. del padre*, domt. a Milano.
»	323371	70 —		
Cons. 5 %	442924	300 —	Galleffi Italo di Enrico, domt. a Roma, con usuf.° vital.° a Galleffi Enrico fu Giuseppe, domt. a Roma.	Galleffi Italo di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Roma, con usuf.° vital.° a Galleffi Enrico fu *Pierfrancesco* ecc.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 aprile 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

Il signor Pasquale Coscia, quale sindaco del comune di Forenza, ove domicilia, a mezzo del ff. ufficiale giudiziario Michele Rendina della sezione distaccata di pretura di Forenza, debitamente autorizzato dal pretore di Palazzo San Gervasio, il giorno 11 novembre 1926 ha diffidato, ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, il signor Gaspare Cirenza fu Vitantonio, nella qualità di ex-tesoriere comunale di Forenza, ove domicilia, a restituire entro il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 5 per cento n. 144913 di L. 13,000, n. 314511 di L. 15,000 e n. 357570 di lire 15,000, intestati al comune di Forenza, vincolati a favore del Ministero dell'economia nazionale, ai termini della circolare 15 agosto 1918, n. 671, sui tagli straordinari nei boschi soggetti a diritti di uso, ed ora indebitamente detenuti dal Cirenza, al quale erano stati consegnati per la sua carica di tesoriere comunale.

Si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal detto signor Pasquale Coscia nell'indicata qualità di sindaco del comune di Forenza.

Roma, 28 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 53).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data della ricevuta: 22 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Ansaldi Antonio di Luigi, per conto del Credito Toscano — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 3.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 2 all'8 maggio 1927 è stata fissata in L. 362, rappresentanti 100 dazio nominale e 262 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 34)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	595836	1,120 —	Montù *Maria-Vittoria* di Ernesto, ved. di Prunas Tola Severino, domic. a Torino.	Montù *Giuseppa-Maria-Anna-Carolina-Vittoria-Ida* di Ernesto, ved. ecc. come contro.
»	203743	5,880 —	Montù *Maria-Vittoria* di Ernesto, moglie del cav. Severino Prunas Tola, domt. a Torino, vincolata.	Montù *Giuseppa-Maria-Anna-Carolina-Vittoria-Ida* ecc., come sopra.
»	652657	38.50	Monziani *Giuseppe* fu Pasquale, domt. a Torino, vincolata.	Monziani *Leopoldo-Giuseppe-Gaudenzio* fu Pasquale, domic. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	391482	865 —	Petrella *Nicolina* fu Nicolamatteo, moglie di Muricchio Ernesto, domt. a Portocannone (Campobasso).	Petrella *Maria-Nicolina* fu Nicolamatteo, moglie ecc., come contro.
»	280101	180 —	Pendola *Gemma* ed Antonio fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Castagneto Caterina fu Ambrogio, ved. Pendola, domic. a Rapallo (Genova).	Pendola *Anna-Gironima* ed Antonio fu Luigi, minori ecc., come contro.
N.P. 4.50 %	2410	40.50	Bergonti Giuseppe fu *Dacirio*, minore sotto la tutela di Donelli Luigi, domt. a Viadana (Mantova).	Bergonti Giuseppe fu *Giovanni-Dacirio*, minore ecc., come contro.
3.50 %	401761	98 —	Cervini *Benvenuto* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre domt. a Gallarate (Milano).	Cervini *Benvenuta* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	384854 385377	1,500 — 225 —	Longoni Mario	Longoni Mario
» »	384855 385378	1,500 — 225 —	Longoni Giuseppe	Longoni Giuseppe
» »	384856 385379	1,500 — 225 —	Longoni Ernesta	Longoni Ernesta
» »	384857 385380	1,500 — 225 —	Longoni Vittoria	Longoni Vittoria
			} fu *Serafino*, domic. a Milano, con usuf. vital. a Longoni *Rosalia* fu Giuseppe, ved. di Longoni *Serafino* domic. a Desio (Milano).	} fu *Severino*, domic. a Milano; con usufr. vital. a Longoni *Rosa-Maria-Luigia detta Rosalia* fu Giuseppe, ved. di Longoni *Severino*, domic. a Desio (Milano).
»	110618	330 —	Rosa Teresina e *Mariuccia* fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Ducco Maria Felicita fu Giovanni Battista, vedova di Rosa Filippo, domt. a Rivoli (Torino); con usuf. vital. alla suddetta Ducco Maria Felicita, ecc.	Rosa Teresina ed *Elisabetta-Maria* fu Filippo ecc., come contro, con usufr. vital. come contro.
»	110620	500 —	Rosa *Mariuccia* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Ducco Maria Felicita fu Giovanni Battista, ved. di Rosa Filippo, domt. a Rivoli (Torino).	Rosa *Elisabetta-Maria* fu Filippo, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	148635	385 —	Peluso *Giovannina* fu Giuseppe, moglie di De Nicola Domenico domt. a Taranto (Lecce), vincolata.	Peluso *Egidia-Giovanna* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	630085 687758	262.50 175 —	Loero *Mario* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Falcone Eugenia fu Carlo, ved. Loero, domt. a Chiavari (Genova).	Loero *Giuseppe-Mario* fu Gerolamo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	527281	275 —	Letteriello Serafina, Ernesto ed Erminio fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre *Probo* Consolata fu *Leone* ved. di Letteriello Giacomo e moglie in seconde nozze di *Frappino* Giacomo, domt. in Campagna (Salerno).	Letteriello Serafina, Ernesto ed Erminio fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre *Leone* Consolata fu *Probo*, ved. di Letteriello Giacomo e moglie in seconde nozze di *Zappino* Giacomo, domic. come contro.
3.50 % » » »	200263 200264 200265 200266	196 — 35 — 31.50 31.50	Cesati Andrea . . . Cesati Luigia . . . Cesati Emilia . . . Cesati Camilla . . } di Valeriano, minori, sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pagnano frazione del comune di Merate (Como); con usufr. vital. a *Rosari Rosa*, nubile, domic. a Milano.	Cesati Andrea . . . Cesati Luigia . . . Cesati Emilia . . . Cesati Camilla . . } di Valeriano, minori ecc. come contro; con usufr. vital. a *Rosa Maria*, nubile, domic. a Milano

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.